



VERBALE DEL CONGRESSO STRAORDINARIO DI ARCI CUNEO ASTI APS

Sabato 25 Gennaio 2025 presso il circolo ARCI "Cinema Vekkio" sito in C.so Riddone, 3 in Corneliano d'Alba si è tenuto il congresso straordinario di ARCI Cuneo Asti aps che, nella convocazione presentata in data 09/12/2024 recava il seguente Ordine del Giorno;

1. Relazione del Presidente;
2. Modifiche statutarie;
3. Varie ed eventuali.

Il congresso si apre alle ore 10,30 con l'insediamento della Presidenza proposta da Presidente di ARCI Cuneo Asti aps, Stefano Bego: Stefano Bego, Massimiliano Flora e Claudia Rozzo. Propone Altresì Massimiliano Flora come Presidente del Congresso.

Il Congresso vota all'unanimità la proposta.

Insediata la Presidenza congressuale, questa, attraverso il Presidente Flora propone all'assemblea la composizione delle commissioni.

Per la Commissione Verifica Poteri: Giorgio Crana (Presidente), Pier Luca Cuccuru, Massimiliano Flora;

per la Commissione Statuto: Stefano Bego (Presidente), Federica Berardi, Aurora Giacosa.

Le proposte delle commissioni vengono messe in votazione e ottengono entrambe l'unanimità.

Alle ore 10,50 viene avviato il dibattito congressuale.

Stefano Bego (presidente) espone una relazione (allegata) sul lavoro svolto dal congresso di unificazione (marzo 2022) ad oggi.

Intervengono nell'ordine: Giorgio Crana (vicepresidente / cinema vekkio), Massimiliano Flora (vicepresidente / ratatoj), Beatrice Bertino (Direttivo ARCI Cuneo Asti, UCCA), Stefano Accetta (A Sinistra), Matteo

Michele Bisaccia (EO Arte), Fabio Berardo (Ratatoj), Alberta Assandri (Beniamino), Michela Lenta (la Casarotta), Paolo Demarie (Cinema Vekkio).

Al contempo si riuniscono le due commissioni.

Alle 11,30 la Commissione Verifica Poteri, nella persona del Presidente Crana, avendo verificato la correttezza della convocazione e il regolamento congressuale, dichiara che il Congresso è validamente costituito, essendo presenti e certificati 32 delegati (10 donne, 22 uomini) su 60 aventi diritto.

Sono presenti:

Stefano Bego (Presidente), Giorgio Crana (Vicepresidente), Massimiliano Flora (Vicepresidente), Sabina Mats, Claudia Rozzo, Beatrice Bertino, Federica Berardi, Aurora Giacosa del Consiglio Direttivo di ARCI Cuneo Asti aps;

Edgardo Filippi di Lago Sereno aps

Enrico Pignatta di ARCI Saluzzo aps;

Fabio Berardo di Ratatoj aps;

Alessandro Guidi, Paolo Demarie, Renato Sacco e Roberta Destefanis di Cinema Vekkio aps;

Chiara Fiorentino di ARCI Bra Unitre

Edoardo Ramolfo di Circolo Beniamino

Olga Bertaina di Rosa Luxembourg;

Stefano Accetta, Valeria Sollazzo e Pier Luca Cuccuru di A Sinistra aps;

Luca Scrivanti e Stefano Girola di Sumadicandapaje aps;

Gabriele Agangi di Batelman aps;

Michela Lenta di La Casarotta aps;

Gabriele Pappalardo di Ass. b612 Lab aps;

Michele Biava di Lago Stella;

Piero Massetti di Prima Langa aps;

Sergio Del Sabato e Cristiano Zanatta di Un Terzo aps;

Michele Bisaccia di EO Arte.

Alle ore 12,10, al termine del dibattito congressuale e terminati i lavori della Commissione Statuto, prende la parola Stefano Bego che in qualità di presidente della stessa, riporta il lavoro svolto dalla Commissione. Dichiara che dopo attenta analisi del testo elaborato, non sono emerse criticità nel testo dello statuto proposto in fase pregressuale e pertanto dichiara che non vi sono modifiche da

apportare. Propone al congresso due votazioni palesi. La prima, più generale, su tutto il corpo dello statuto per adeguarlo al modello standard conforme alle normative vigenti e approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dall'articolo 47 del Codice del Terzo Settore e come tale è da modificare entro Aprile 2025. Si tratta di modifiche che non intaccano in nessun modo il senso del precedente Statuto ma solo di modifiche formali. Rimane, cioè intatto il senso e gli obiettivi statutari approvati nel congresso 2022.

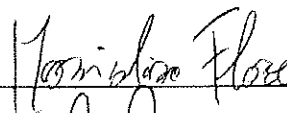
La seconda modifica, invece, riguarda esclusivamente l'art. 3 dello Statuto, cioè quello che definisce le attività di interesse generale consentite. Nel 2022 avevamo ritenuto di non indicare, tra le attività di interesse generale l'agricoltura sociale (lettera s. dell'art. 5 del CTS). Abbiamo poi constatato che, occupandoci del tema in questione in uno dei progetti che stiamo portando avanti era necessario correggere la valutazione del precedente congresso e quindi aggiungere un comma all'art. 3 del nostro statuto.

Al termine del dibattito il Presidente del Congresso Flora, tramite due distinte votazioni unanimi come indicato dalla commissione statuto, mette in votazione le modifiche statutarie che vengono entrambe approvate.

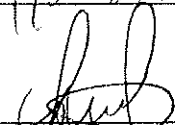
Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente Flora dichiara concluso il Congresso che termina alle ore 12,25.

La Presidenza del Congresso:

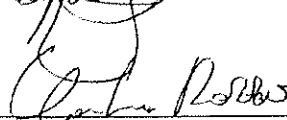
Flora



Crana



Rozzo





Reg.to in Asti il

N°

ESATTO

restituito

IL DIRETTORE

CAPO

Vincenzo V. Telli

STATUTO "ARCI CUNEO ASTI APS Comitato Territoriale"

PREMESSA

Siamo un'Associazione di Promozione Sociale che riconosce le sue radici nella storia del mutualismo e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'ARCI delle origini fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

"ARCI aps" si riconosce nei valori democratici nati dalla Resistenza contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione Repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, di genere, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

Arci APS promuove politiche che favoriscono la convivenza delle differenze nel rispetto di ogni soggettività, per questo sceglie di adottare nella stesura dello statuto un linguaggio inclusivo prevedendo, ove necessario, l'utilizzo del simbolo schwa (ə) e del corrispondente simbolo al plurale (ə). Comprendendo le possibili difficoltà nell'oralità, si propone di leggere lo schwa (ə) come femminile sovraesteso.

TITOLO I - definizione e finalità

Art.1 - Forma giuridica e principi generali

"ARCI Cuneo Asti aps" (di seguito denominata "ARCI Cuneo Asti" o "Comitato Territoriale" nel presente testo), è un'associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come C.T.S.). L'utilizzo nella denominazione sociale della locuzione "associazione di promozione sociale" e dell'acronimo "APS" sono condizionati al mantenimento dell'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

ARCI Cuneo Asti con sede a Cuneo, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di "ARCI aps" (di seguito indicata come "ARCI" o "Associazione") sul territorio.

ARCI Cuneo Asti è articolazione territoriale della rete associativa nazionale ARCI ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

L'ARCI promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia, partecipazione e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata da cittadini, in cui ogni socio può concorrere in prima persona ai processi decisionali.

L'Associazione sostiene l'attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione attraverso il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. L'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonomia soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con gli altri soggetti della società.

Art.2 Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante di ARCI Cuneo Asti.

L'Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. Sono finalità dell'Associazione:

a) (generali)

- l'impegno per una società che abbia come priorità la cura e il benessere delle persone, del vivente e del pianeta, e che riconosca il diritto alla felicità;
- l'affermazione di cultura e di pratiche sociali all'altezza di questa sfida, che si innescino sulle migliori esperienze prodotte dal pensiero e dalle pratiche democratiche e progressiste;
- la difesa e l'attualizzazione dei principi fondanti la Costituzione Italiana e il diritto internazionale di pace e di giustizia;
- la difesa e valorizzazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva; la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

b) (difesa e promozione del diritto di associazione)

- l'impegno affinché la libertà di associazione, libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque;
- l'impegno per l'affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale;
- la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione dell'autorganizzazione delle persone e delle comunità, come parte integrante del diritto di associazione;
- la promozione e messa a disposizione di luoghi, occasioni e attività sociali, educative didattiche, ricreative, culturali, ludiche, motorie, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi e a migliorare la qualità della vita di soci, comunità locali e delle persone in generale;
- la promozione di servizi di prossimità rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio; la promozione della più ampia partecipazione delle comunità e delle persone attraverso le organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche pubbliche;
- la promozione e la difesa del modello circolistico come forma avanzata di gestione di spazi ricreativi culturali e di comunità, in grado di rendere effettiva, attraverso lo strumento del tesseramento, la partecipazione ai processi decisionali da parte delle persone che vivono quegli spazi;

c) (diritti e attività culturali)

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- la promozione della musica, della letteratura, delle arti visive, del teatro, dello spettacolo dal vivo e dei linguaggi artistici nelle loro molteplici declinazioni la promozione del ruolo dell'intrattenimento e dell'aggregazione anche notturna, su base culturale, all'interno di contesti associativi e di comunità, intesa come spazio di libertà che riduce le disuguaglianze e le discriminazioni e alimenta la creatività giovanile la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle Istituzioni scolastiche.

d) (diritti delle donne, di genere e convivenza)

- il superamento delle logiche binarie di genere, anche attraverso pratiche transfemministe, queer, lavorando per la piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, dei loro diritti e del loro ruolo come elemento fondante di una società giusta e migliore per tutti;
- la difesa dei diritti e delle libertà di genere e la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza; l'affermazione nell'Associazione di una cultura e un approccio femminista e transfemminista, per ridisegnare la società e la sua organizzazione a partire dalla valorizzazione delle differenze di genere e dalla presenza paritaria delle donne;
- lotta alle discriminazioni e agli stereotipi di genere in chiave intersezionale, con l'impegno ad affermare il diritto all'autodeterminazione dei propri corpi, a contrastare la violenza di genere e agire per il riconoscimento dei diritti civili e la partecipazione attiva alla vita dell'Associazione di tutte le soggettività comprese le persone trans, non binary e gender non-conforming;
- l'impegno a rendere i circoli e tutti gli spazi decisionali e relazionali dell'Associazione luoghi più accoglienti, inclusivi, sicuri e attraversabili;

e) (diritto alla pace, alla giustizia globale, lotta ai poteri criminali)

- il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista, il sostegno alle lotte per l'autodeterminazione dei popoli, la ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la progressiva riduzione delle spese militari;
- l'impegno per la giustizia globale, per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale;

- la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e l'universalità dei diritti;
- l'educazione alla responsabilità sociale ed alla cittadinanza globale, la tutela dei beni comuni materiali ed immateriali, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti di libertà e uguaglianza;
- l'affermazione della cultura della legalità democratica e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere;

f) (lotta alle discriminazioni e società aperte e inclusive)

- la prevenzione e la lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo, abilismo, agelismo, xenofobia, pregiudizio, linguaggio di odio, omofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, bilarismo, sessismo, sierofobia, intolleranza, violenza e censura; la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di identità e orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;
- la promozione di una società aperta, inclusiva e plurale di una nuova cittadinanza che riconosca le diversità e valorizzi l'interculturalità;
- il protagonismo e l'autorganizzazione delle persone migranti e delle minoranze;
- la promozione di una società che rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale di tutte le persone con disabilità;
- la promozione e la tutela del diritto d'asilo e di una accoglienza dignitosa;

g) (giustizia climatica e ambientale)

- l'impegno a favore della giustizia climatica, della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, della gestione sostenibile delle risorse, del modello agroecologico, della sovranità alimentare, dell'economia circolare, dell'educazione ambientale, dei gruppi d'acquisto e delle comunità a supporto dell'agricoltura sostenibile, l'architettura di una società e di un'economia sostenibile;
- la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e in particolare delle comunità energetiche;
- il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale, la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;
- l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;
- l'impegno di perseguire la giustizia climatica per la realizzazione di una società ecosostenibile e a zero emissioni;
- di promuovere pratiche di mitigazione e di adattamento alla crisi climatica ed ecologica per la salvaguardia degli ecosistemi, della biodiversità, della società umana e della vita sulla terra;

h) (diritti sociali)

- l'impegno per i diritti sociali, la lotta alla disuguaglianza, per lo sradicamento della povertà e dell'esclusione sociale, per l'accessibilità universale ai diritti e ai servizi pubblici;
- la difesa, l'ampliamento e l'innovazione dello Stato sociale e dei servizi pubblici, per un welfare di comunità e di prossimità, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore;
- la tutela dei diritti e la promozione di politiche di difesa, di assistenza e valorizzazione delle persone diversamente abili e di sostegno per chi li assiste;
- la tutela dei diritti delle persone private della libertà, la promozione del loro reinserimento sociale, il contrasto ad ogni forma di trattamento inumano e degradante con il superamento dell'ergastolo ostativo;
- la promozione del protagonismo di persone con disabilità la promozione di politiche e sostegno di chi le assiste;
- l'impegno a rendere accessibili i circoli e tutti gli spazi in cui l'associazione svolge l'attività;
- la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza alle persone lavoratrici e alla genitorialità, in particolare alla giovani, alle donne, alla immigrata, alla precaria e alle persone pensionate, la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

i) (diritti generazionali)

- la promozione del protagonismo delle nuove generazioni, dell'associazionismo giovanile e delle relazioni intergenerazionali;
- la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, del diritto allo studio, alla scuola e all'università pubblica anche promuovendo comunità educanti;
- il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

- la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane, salvaguardandone dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale;
- j) (volontariato e formazione)
 - la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;
 - la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale; la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale
- incluse le attività di informazione, formazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, alla docenza e alla studenta di ogni ordine e grado;
- k) (mobilità)
 - la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto della e per la giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, dei viaggi della memoria, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;
 - la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono.

Art. 3 Attività di interesse generale

ARCI Cuneo Asti persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di Interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, in qualità di articolazione territoriale e in funzione della delega prevista dall'art. 12 dello Statuto nazionale della Rete associativa e secondo quanto previsto dal regolamento nazionale adottato, svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e della associata.

L'Associazione, in funzione della delega prevista dall'art. 12 dello Statuto nazionale della Rete associativa e secondo quanto previsto dal regolamento nazionale adottato, svolgerà funzioni afferenti alle seguenti attività:

- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dall'organo di amministrazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dalle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo alla propria associata, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4. - Federazione ARCI

L'ARCI aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutarî e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutte le socià individuali e collettive dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 5. - Utilizzo del marchio e della denominazione

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

L'utilizzo del "logo" e della denominazione è effettuato in conformità alle prescrizioni deliberate dalla rete associativa nazionale.

TITOLO II - la forma associativa

Articolo 6 - Associati

In considerazione dell'articolazione verticale della rete associativa sono aderenti ad ARCI Cuneo Asti, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 dallo Statuto nazionale e secondo le modalità previste di seguito:

- le persone fisiche;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni con la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali costituite in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- le Società di Mutuo Soccorso di cui all'art. 42 e ss del CTS;
- altre associazioni senza scopo di lucro;
- le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative sociali A/B, altre cooperative con qualifica di impresa sociale).

L'adesione ad ARCI presuppone il riconoscimento e la condivisione dei valori e delle finalità associative e il rispetto delle norme del presente Statuto. Le organizzazioni aderenti acquisiscono annualmente il

certificato di adesione e adottano la tessera dell'ARCI quale propria tessera sociale.

Il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

In considerazione dell'articolazione verticale della rete associativa, le persone fisiche aderiscono per il tramite delle associazioni aderenti mentre le persone giuridiche aderiscono per il tramite dei comitati territoriali, e comunque secondo la disciplina prevista dai successivi articoli.

Articolo 6 bis - Procedimento di ammissione delle persone fisiche

Le aspiranti soci presentano domanda presso le associazioni aderenti, unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. È compito dell'organo di amministrazione dell'associazione aderente, o di una o più componenti da esso espressamente delegata, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell'ARCI alla nuova socia e il suo nominativo sarà annotato nel registro della associata. In caso di rigetto motivato della domanda o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro il termine previsto, l'interessata potrà presentare ricorso alla Presidente della base associativa aderente entro i successivi trenta giorni.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea della Socia alla sua prima convocazione ovvero altro organo competente eletto dalla medesima.

In quest'ultimo caso il ricorso andrà presentato direttamente all'organo competente secondo quanto previsto dallo statuto.

La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento.

Articolo 6 ter. - Procedimento di ammissione per le persone giuridiche

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda di adesione presso l'articolazione territoriale competente.

La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

L'adesione è deliberata dall'organo di amministrazione dell'articolazione territoriale competente.

La procedura di adesione è in ogni caso dettagliata dal regolamento annuale nazionale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

Articolo 6 quater. - Procedimento di ammissione per enti di rilievo territoriale/provinciale

Gli enti di Terzo settore di rilievo territoriale/provinciale di secondo livello presenti in almeno tre comuni compresi nel territorio di competenza del Comitato e che sviluppano attività anche per il tramite di enti loro associati, possono aderire al livello territoriale/provinciale di Arci APS con delibera del Consiglio Territoriale.

La richiesta di adesione deve essere corredata della delibera assembleare o di altro organo statutariamente competente che attesti l'impegno ad attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Le finalità degli enti di Terzo settore di rilievo territoriale aderenti non possono essere in contrasto con quelle della rete nazionale Arci.

La procedura di adesione è dettagliata dal regolamento annuale del tesseramento, anche con riferimento ai dati e ai documenti richiesti.

Gli ETS territoriali/provinciali non concorrono alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete territoriale Arci e concorrono alla formazione della rappresentanza partecipando al congresso con un delegato.

L'adesione alla rete Arci degli ETS territoriali comporta l'assunzione di diritti sociali da parte delle persone giuridiche loro associate presentando autonoma domanda di adesione nel rispetto delle procedure previste dagli artt. 6, 6bis e 6ter.

Articolo 7 Autonomia degli associati

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica di ARCI.

La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico sia giuridico dell'ARCI, quali:

- l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità;
 - la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.
- ARCI riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Articolo 8 Diritti e doveri della associata

Secondo il principio generale della democrazia rappresentativa, la associata tramite la rappresentanti eletta hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - approvare il documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
 - eleggere gli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi;
 - esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
 - approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.
- Le associate possono partecipare alle attività dell'associazione e hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione.
- Le associate sono tenuta a:
- osservare lo statuto, i regolamenti e le delibere degli organismi dirigenti;
 - versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
 - ammettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'associazione.

Articolo 9 - Recesso e decadenza degli associati

Salvo il diritto di recesso, la decadenza di soci individuali e collettivi avviene:

- in caso di decesso del socio o di scioglimento dell'associazione;
- per il mancato pagamento della quota associativa o il mancato rinnovo della quota di adesione;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli Organismi dirigenti preposti a tal compito;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

TITOLO III - Il sistema istituzionale

Articolo 10 - Partecipazione diffusa, federalismo solidale, decentramento dei poteri

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'associazione e al suo governo.

Articolo 11 Articolazioni della rete ARCI

Il sistema associativo si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 12. - Comitati territoriali

ARCI Cuneo Asti APS, in qualità di Comitato Territoriale, è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione nel territorio di Cuneo e Asti ed ha le funzioni di:

- deliberare l'ammissione delle persone giuridiche;
- acquisire e conservare i dati e i documenti obbligatori delle organizzazioni aderenti, anche attraverso gli strumenti informatici forniti dalla rete associativa nazionale, monitorandone l'aggiornamento periodico;
- rappresentare l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche;
- espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate secondo un apposito regolamento;
- tutelare e supportare l'attività delle organizzazioni aderenti;
- valorizzare l'insediamento associativo e promuoverne lo sviluppo
- promuovere, col coinvolgimento delle organizzazioni aderenti, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI.

in caso di violazioni dei principi statuari, del codice etico nazionale e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere alla rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'assemblea.

Se la legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Consiglio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse dal Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori.

Il Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Sono requisiti essenziali di un Comitato Territoriale:

- identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo;
- esistenza minima di tre associazioni di promozione sociale e un numero rappresentativo di soci;
- presenza nell'area di competenza;
- presenza di altri enti di Terzo settore o senza scopo di lucro non superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti;
- la dotazione di strumenti essenziali per svolgere le proprie funzioni.

La iniziativa delle organizzazioni aderenti, la valutazione sull'opportunità o necessità di istituire un nuovo Comitato è svolta dal livello sovraordinato in accordo con l'organo di amministrazione nazionale.

Il Comitato Territoriale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo sovraelevato e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del CTS.

Art. 13. - Comitati regionali

Il Comitato Regionale esprime e garantisce la direzione politica e organizzativa dell'Associazione a livello regionale ed ha le funzioni di:

- coordinare, valorizzare, tutelare e promuovere l'azione dei Comitati territoriali;
- sostenere i Comitati territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione tesa a favorire la costituzione di nuove organizzazioni aderenti;
- favorire la crescita delle competenze delle dirigenti territoriali;
- in accordo con i Comitati Territoriali e con la Direzione nazionale, delibera l'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza regionale, secondo quanto previsto dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- promuovere col coinvolgimento dei Comitati Territoriali, le politiche, le iniziative e le campagne dell'ARCI;
- definire gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati;
- sviluppare i rapporti con l'ente Regione e rappresentare l'ARCI nei confronti delle organizzazioni sociali e politiche di ambito regionale;
- verificare il rispetto dei principi statuari e la corretta conduzione della vita associativa dei Comitati territoriali;
- espletare le funzioni della rete associativa nazionale ad esso delegate, secondo un apposito regolamento, con particolare attenzione ai rapporti con l'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Comitato Regionale è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale, garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti nazionali.

In caso di persistente inattività da parte di un Comitato Territoriale, l'organo di amministrazione del Comitato Regionale - in accordo con la Presidenza Nazionale - ne può temporaneamente espletare le funzioni delegate dal livello nazionale ai sensi dell'art. 13 dello statuto di ARCI APS nonché il procedimento di adesione degli enti associati.

in caso di accertate violazioni dei principi statutari, del codice etico nazionale e/o delle normative vigenti. Il Comitato Regionale può richiedere alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione dell'organismo assembleare (assemblea o consiglio). Laddove la legale rappresentante non provveda entro 30 giorni dalla richiesta, il/la Presidente del Comitato Regionale può procedere direttamente alla convocazione dell'organismo assembleare, dandone informazione al Collegio dei Garanti e all'organo di amministrazione della rete associativa nazionale. I Comitati Territoriali costituiti nelle province di Trento e Bolzano sono equiparati a Comitati Regionali. I Comitati Territoriali e Regionali coinvolti, possono costituirsi, in accordo con la Direzione Regionale, Comitati Interregionali: requisito essenziale è l'identificazione di un'area di competenza con caratteri di continuità territoriale e di coerenza dal punto di vista storico, sociale e/o amministrativo. Agli stessi si applicano le disposizioni previste per i Comitati Regionali. Il Comitato Regionale, in funzione della formazione della rappresentanza all'interno del livello associativo nazionale e con lo scopo di concorrere alla costruzione dell'articolazione organizzativa della rete, si avvale delle deroghe previste dai commi 8 e 10 dell'art. 41 del C.T.S.

TITOLO IV - ORGANISMI DEL COMITATO TERRITORIALE

Art. 14. - Gli organismi territoriali

Sono organismi dirigenti territoriali di direzione:

- il Congresso Territoriale;
- l'Assemblea territoriale dei Circoli;
- il Presidente Territoriale;
- il Consiglio Direttivo.

Art. 15. - Il Congresso

Il Congresso Territoriale, si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo e in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale. Esso ha il compito di:

- discutere e approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto territoriale;
- eleggere l'Assemblea territoriale dei Circoli secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale.

Il Congresso può inoltre deliberare la sostituzione di consiglieri e garanti decaduti o dimessi. In questo caso, è convocato in forma di assemblea territoriale ed è composto dai legali rappresentanti di ciascuna organizzazione aderente. Nel caso in cui le organizzazioni aderenti siano superiori a 100 la delibera di sostituzione potrà essere assunta alla presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Il Congresso Territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza della componente del Consiglio o dagli organismi assembleari di organizzazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo della società territoriali/provinciali; in ogni caso è il Consiglio a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 16. - L'assemblea territoriale dei circoli

L'Assemblea territoriale dei circoli è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra il Congresso e l'altro ed è eletto dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede. Nessuna organizzazione aderente può detenere nel Consiglio una rappresentanza pari o superiore alla maggioranza assoluta dei componenti.

- Esso ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
 - eleggere il Presidente Territoriale;
 - discutere e approvare i regolamenti;
 - discutere e approvare il programma annuale di attività;

discutere e approvare il documento economico di previsione e le eventuali sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio e, superati i parametri previsti dall'art. 14 CTS, il bilancio sociale;
promuovere lo sviluppo dell'Associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento;
discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
convocare il Congresso Territoriale, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori, in conformità alle delibere del Consiglio Nazionale;
confermare la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
decidere sull'adesione di organizzazioni di Terzo settore di rilevanza territoriale;
deliberare, su proposta della Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale;
eleggere, su proposta della Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale;
quando previsto, eleggere, su proposta della Presidente Territoriale, fino a tre Vicepresidenti di cui una con funzioni vicarie;
quando previsto, eleggere, su proposta della Presidente Territoriale, una Segretaria con funzioni esecutive, di coordinamento e direzione;
nominare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la Presidente Territoriale, la Presidenza Territoriale o suoi componenti singoli o 13 Vicepresidenti3 vicarie;
nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
deliberare sulla responsabilità della componenti degli organi amministrativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.
Su proposta del Consiglio Direttivo, istituisce commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno natura consultiva.
L'Assemblea Territoriale dei Circoli è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto immediatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
L'Assemblea Territoriale dei Circoli si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
L'Assemblea Territoriale dei Circoli è convocato dalla Presidente Territoriale, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.
Qualunque dei componenti dell'Assemblea Territoriale dei Circoli può richiedere alla Presidente l'integrazione dell'ordine del giorno.
La Presidente verifica l'ammissibilità della proposta in relazione alla tutela dell'onorabilità e del prestigio dell'associazione e dei componenti degli organismi, l'argomento viene inserito all'ordine del giorno della seduta mediante comunicazione di integrazione.

Art. 17. - Presidente Territoriale

La Presidente Territoriale è eletta dal Consiglio Territoriale. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

La Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Associazione.

Convoca e presiede il Consiglio Territoriale e la Presidenza Territoriale.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente della Presidente, le sue funzioni sono assunte dalla vicepresidente vicaria, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione del Consiglio Territoriale per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Se la vicepresidente vicaria non sia stata eletta, le sue funzioni sono assunte dal consigliere con maggiore anzianità di partecipazione nella Presidenza Provinciale/territoriale.

Art. 18. - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti su proposta della Presidente Territoriale.

La sospensione della carica di componente della Presidenza Territoriale è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici,

o di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause

di ineleggibilità e di decadenza). Tali condizioni dovranno essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica.

È onere degli amministratori comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica dell'Associazione, anche attraverso l'attribuzione di incarichi specifici ratificati dal Consiglio Territoriale che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Cura la tenuta del registro degli associati e presenta al Consiglio Territoriale:

la proposta di documento economico di previsione;

- il bilancio di esercizio;

- il bilancio sociale.

Propone al Consiglio Territoriale le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

- l'Assemblea Territoriale dei Circoli e delle organizzazioni aderenti su specifiche tematiche;

- assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente Territoriale secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in particolare di:

- individuare le attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione;

- obbligare cambiariamente l'Associazione;

- concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);

- compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;

- transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;

- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone l'Assemblea Territoriale dei Circoli e il Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Direttivo informerà degli atti più rilevanti l'Assemblea Territoriale dei Circoli alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Territoriale dei Circoli per:

- acquistare, vendere e permutare beni immobili;

- assumere mutui e finanziamenti che eccedano la durata del mandato.

Il Consiglio Direttivo può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V - la democrazia e la partecipazione

Art. 19. -I principi generali

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 30 e loro variazioni;

- elezione degli organismi dirigenti;

- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;

- adozione di provvedimenti di commissariamento;

approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;
modifiche statutarie;
delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Il voto è singolo, personale e non sono ammesse deleghe.

Gli organi sociali curano la tenuta del proprio libro delle adunanze e delle deliberazioni.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 20. - Elezioni

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 21. - Incompatibilità e decadenza

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 devono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare all'Assemblea Territoriale dei Circoli circa la sua attuazione.

Art. 22. - Violazione delle norme statutarie

In caso di violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale da parte di componenti degli organismi territoriali o degli enti aderenti, il Collegio Territoriale della Garanti può irrogare le seguenti sanzioni, in quanto compatibili:

- richiamo scritto;
- sospensione dalla carica sino a tre mesi;
- sospensione dalla carica da tre a dodici mesi;
- decadenza dalla carica;
- espulsione dall'Associazione.

Contro le decisioni assunte dal Collegio Territoriale dei Garanti è ammesso ricorso al Collegio Regionale dei Garanti.

In caso di accertate violazioni delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale commesse da componenti di organismi dirigenti territoriali ovvero in caso di grave lesione dell'integrità patrimoniale e fatte salve le prerogative degli organismi di controllo e di revisione, il Collegio Territoriale dei Garanti può richiedere la convocazione dell'organo di amministrazione dell'organizzazione aderente interessata.

Il Collegio Territoriale dei Garanti informa il Collegio Regionale e il Collegio Nazionale dei Garanti dei provvedimenti assunti, anche al fine dell'adozione degli opportuni provvedimenti.

In casi di urgenza ovvero al persistere della violazione, la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione del Collegio Nazionale della Garanti e sentito il livello sovraordinato, può:

- sospendere dalla carica una o più componenti degli organi di amministrazione territoriali o regionali;
- deliberare la decadenza dell'organismo e nominare una commissaria.

La commissaria assume i poteri dell'organismo decaduto e provvede entro sei mesi a convocare l'organo assembleare per l'adozione degli atti conseguenti.

Il commissariamento è immediatamente efficace. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso alla Presidenza Nazionale. Sul ricorso si pronuncerà il Consiglio Nazionale con apposita delibera nella prima adunanza utile. In caso di accoglimento del ricorso restano salvi gli atti compiuti in buona fede dal Commissario, anche ai fini della sua responsabilità e degli effetti a valere sui terzi.

Nel caso di violazione di norme o regolamenti interni relativi ad obblighi rendicontativi la Presidenza Nazionale, anche su sollecitazione dell'organo di controllo, può inoltre deliberare l'esclusione dalla partecipazione delle articolazioni territoriali e regionali che ne siano responsabili a progetti, bandi o richieste di finanziamento delle quali è titolare o partner la rete associativa nazionale. La medesima

sanzione può inoltre essere adottata dalla Presidenza nazionale, in caso di accertata violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e del codice etico nazionale commessa da un organismo dirigente territoriale o regionale ovvero in caso di grave lesione dell'equità patrimoniale.

Art. 23. - Quote di genere

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dell'intero componenti.

Art. 24. - Partecipazione da remoto

tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e sia garantito l'intervento in ogni momento dei partecipanti e la possibilità di invio e ricezione di documenti in corso di seduta.

TITOLO VI - Gli organi di garanzia e controllo

Art. 25. - Organismi di garanzia e controllo

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

A ciascun livello le cariche di consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 26. - Collegio dei Garanti

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi. Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
 - emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
 - dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
 - il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
 - dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.
- L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria.

Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/e soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dal Collegio dei Garanti dei livelli subordinati.

I/e componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione dell'Assemblea. Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 27. Organo di Controllo

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare al Consiglio Territoriale una relazione scritta sul bilancio di esercizio;

monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I/e componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e tra i/e soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato territoriale.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente, che lo convoca e ne coordina i lavori.

I/e componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto.

Alla componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno una della componenti deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. I restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Tali condizioni devono essere dichiarate contestualmente all'accettazione della carica. È onere dei componenti dell'organo di controllo comunicare l'intervenuta sopravvenienza, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità. In ogni caso, la decadenza ha effetto ex tunc.9. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria solo al verificarsi delle condizioni minime previste dall'art. 30 del CTS

Art. 28 - Revisione dei conti

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII – patrimonio, risorse, amministrazione

Art. 29. - Il patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30. - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseraimento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 31. - Adempimenti di bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza Territoriale predispose:

- il documento economico di previsione, che deve essere discusso ed approvato dal Consiglio Nazionale entro l'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento, adottando criteri di esercizio provvisorio;
- il bilancio di esercizio di cui all'art. 13 CTS. Il bilancio deve essere approvato dal Consiglio Territoriale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico gli oneri ed i proventi di competenza, nonché le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio;
- il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 CTS e superati i parametri ivi previsti, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio Territoriale approva i piani pluriennali di investimento.

Nei casi previsti dall'art. 13 comma 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto di cassa.

Art. 32. - Autonomia patrimoniale

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34. - Integrazioni e modifiche statutarie straordinarie

Ferma restando la facoltà del Consiglio Territoriale di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 16, al Consiglio è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 35. - Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento del Comitato Territoriale il patrimonio del Comitato sciolto o estinto, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale/provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato purché iscritto al RUNTS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

L'assemblea che delibera l'estinzione o lo scioglimento potrà essere convocata trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione all'organo di amministrazione regionale e nazionale, da trasmettersi per iscritto. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra la socià del patrimonio residuo.

Art. 36. - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dello statuto nazionale e valgono le norme vigenti in materia.

Per la Commissione Verifica Poteri:

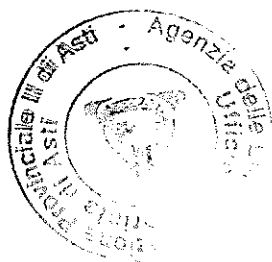
il/la Presidente

[Signature]
[Signature]
Flaminio Flore

per la Presidenza del Congresso:

il/la Presidente

Flaminio Flore
Stefano Basso
Carlo Ratti



Allegato

Pagato in Asti il *05/02/2025*
n° *90* *S3*
ESATTI € *209,99*
(Euro)

IL DIRETTORE

del Direttore

Vincenzo C. Teli